

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI

Articolo 1

E' costituita un'associazione senza fini di lucro con la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI " di seguito anche indicata "Circolo" con sede in Terni via G. Mirimao n°1.

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma (F.I.S.) o ad altra Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I.

Articolo 2

Il Circolo non ha fini di lucro ed ha lo scopo:

- a) di sviluppare ed organizzare l'attività sportiva dilettantistica della scherma, compresa l'attività didattica d'avvio, potenziarla e tenerne alto il prestigio ridestando quello spirito e quella coscienza dai quali nacque l'antica cavalleria al servizio di nobili cause;
- b) di sollecitare l'interesse verso tutte le attività inerenti la promozione della scherma e dello sport;
- c) organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche di scherma secondo le norme emanate dalla F.I.S. o da altra Federazione Sportiva Nazionale a cui il Circolo è affiliato.

Articolo 3

Il Circolo è costituito da:

- a) Soci

I Soci, dovranno versare una tassa di iscrizione e la quota annua stabilita ed essere tesserati alla Federazione Italiana Scherma, potranno essere tesserati anche ad altra federazione sportiva nazionale a cui sia affiliato il Circolo.

Non sono ammessi Soci Temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 4

Possono far parte del Circolo in qualità di Soci, tutti i cittadini di ambo i sessi di età non inferiore ai 18 anni particolarmente inclini alle più elevate espressioni dello sport e dello spirito.

Articolo 5

Per essere ammesso a far parte del Circolo l'interessato deve presentare apposita domanda scritta, e sottoscritta da almeno due Soci.

Articolo 6

Il Socio all'atto dell'iscrizione si obbliga:

- a) ad osservare le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti interni del Circolo nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi statutari.
- b) A tesserarsi e ad osservare le norme dello statuto ed i regolamento della F.I.S. o di altra Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. a cui il Circolo sarà affiliato
- c) A versare, entro un mese dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, la tassa di iscrizione, ove richiesta, ed a corrispondere anticipatamente le quote annuali fissate dall'assemblea dei soci.
- d) Le quote ed i contributi versati dai Soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente al Circolo stesso.
- e) ad osservare tutti i principi del dilettantismo, nel rispetto delle norme di tutela della salute e dalla sicurezza.

Articolo 7

L' iscrizione è a tempo indeterminato ed il Socio perde tale sua qualità per dimissioni, morosità ed espulsione;

- a) Dimissioni - Esse devono essere date a mezzo lettera raccomandata ed avranno effetto allo scadere del mese in corso, al momento del ricevimento della comunicazione.
- b) Morosità - Comporta la decadenza della qualità di Socio che verrà determinata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento delle quote annuali entro il 31 gennaio e qualora siano trascorsi tre mesi dall'inizio dell'anno sociale;
- c) Espulsione - Tale provvedimento verrà preso dal Consiglio Direttivo contro i Soci che si rendessero colpevoli di indegnità morale e sociale nonché di gravi infrazioni ai regolamenti interni.

Articolo 8

Sono organi amministrativi del Circolo :

1. L'Assemblea generale dei Soci;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo;
4. Il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per deliberare sugli oggetti attribuiti dal presente statuto alla sua competenza.

Quelle straordinarie possono aver luogo ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure dietro richiesta dei revisori o di almeno un quinto dei Soci.

Articolo 10

L'Assemblea è costituita dai Soci per i quali non siano in corso e in esecuzione provvedimenti disciplinari.

Hanno diritto al voto i Soci iscritti al Circolo da almeno un mese e che siano in regola con le quote sociali; ai fini delle elezioni delle cariche sociali i soci aventi diritto a voto devono essere tesserati alla F.I.S.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori ed il relativo Presidente;
- d) Approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ,quando particolari esigenze lo richiedano entro sei mesi, e le relazioni del Consiglio sull'attività svolta e programmata, nonché fissare la tassa di iscrizione e le quote annuali.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- a) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente (o da chi ne fa le veci) a mezzo di lettera ordinaria almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera verrà indicato, l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima convocazione, e ove tale convocazione andasse deserta, la data e l'ora della seconda.

L'Assemblea ordinaria può validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei Soci, in prima convocazione ed in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei Soci, in prima convocazione ed in seconda quando è presente un quarto dei Soci.

Articolo 12

I Soci non possono farsi rappresentare per delega.

Articolo 13

Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza di voti non tenendosi calcolo degli astenuti.

La elezione per le cariche sociali avverrà a voti segreti.

Le votazioni si effettueranno sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal Presidente o da chi ne fa le veci e secondo il procedimento stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea, con due distinte votazioni, la prima per il Presidente, la seconda per i Consiglieri.

Possono essere eletti tutti coloro i quali abbiano presentato idonea candidatura sottoscritta, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

Risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti, nel rispetto della composizione del Consiglio Direttivo stabilita al 1° comma.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare, uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione.

I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre associazioni affiliate F.I.S. e comunque ogni altra carica come stabilito e secondo le modalità si cui all'art. 90 comma 18 bis della L. 289/2002.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è organo di gestione del Circolo ad esso è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare tra l'altro:

- a) nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea ed adotta tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo ed al buon andamento del Circolo e della scuola di scherma;
- c) sottopone all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo e preventivo corredato di propria dettagliata relazione;
- e) verifica che nel bilancio non vi siano distribuzioni di utili, avanzi di gestione nonché fondi, o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
- f) ha il potere di stipulare qualsiasi contratto nell'interesse del Circolo nell'ambito dei fini statutari e di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la facoltà di esigere e quietanzare qualsiasi somma e fare nel nome qualsiasi operazione finanziaria.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti a mezzo di comunicazione inviata tre giorni prima, in caso di urgenza almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, garantisce e vigila sull'esecuzione e sull'attuazione delle deliberazioni adottate; convoca e presiede l'assemblea.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 18

Il Presidente e il Consiglio Direttivo dureranno in carica un quadriennio all'inizio del ciclo olimpico e per la durata del ciclo stesso, pari a quattro esercizi finanziari, i quali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 19

I Presidenti che sono stati in carica almeno otto anni, possono essere nominati Presidenti Onorari, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 20

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti che durano in carica quattro anni. Il Collegio dei Revisori sorveglia la gestione amministrativa del Circolo, controlla la regolare tenuta della contabilità e la compilazione dei bilanci redigendo su questi la relazione di sua competenza.

Partecipa alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 21

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'associazione.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale e secondo equità.

Articolo 22

Il patrimonio sociale è formato da tutti i beni mobili ed immobili che comunque entrino in proprietà e possesso del Circolo.

I proventi delle attività dell'associazione non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forma indiretta.

Articolo 23

Il Circolo potrà sciogliersi per cessazione degli scopi Statutari, per fusione con altri Enti affini o no, e per deliberazione presa dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi iscritti.

In caso di scioglimento del Circolo, per qualsiasi causa, i beni patrimoniali, al netto delle eventuali passività, saranno devoluti ai fini sportivi.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile, se ed in quanto applicabili.

Articolo 24

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata dal regolamento che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 25

Il presente Statuto è vincolante per il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati del C.O.N.I. , della Federazione Italiana Scherma o di altra Federazione Sportiva Nazionale a cui il Circolo potrà essere affiliato.

Articolo 26

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Testo approvato il giorno 8 aprile 2005 dall'Assemblea dei Soci